



Bonus pubblicità

Decreto sostegni bis:

estende al 2021 e 2022 la quantificazione del suddetto bonus nella misura unica del 50% anche per gli investimenti radio TV



Requisiti soggettivi:

- imprese e lavoratori autonomi
 - enti non commerciali



Spese ammesse:

Spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su:

- Giornali (quotidiani e periodici cartacei o digitali) editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati della figura di direttore responsabile
 - Emittenti televisive/radiofoniche



Spese escluse:

- Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
- Pubblicità mediante affissioni e display
- Volantini cartacei periodici
- Pubblicità su schermi di sale cinematografiche
- Pubblicità su cartellonistica
- Pubblicità tramite social o piattaforme online
- Pubblicità su vetture o apparecchiature
- Banner pubblicitari su portali online ecc...
- Costi di intermediazione (es fattura agenzia pubblicitaria)
- Qualsiasi spesa accessoria all'acquisto dello spazio pubblicitario

Come e quando presentare la domanda?

Per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e in particolare:

- tra il **1 marzo e il 31 marzo** essere inviata la **comunicazione** per l'accesso al credito di imposta (a **preventivo** o **prenotativo**) per «prenotare» le risorse e contenente i dati degli investimenti effettuati e da effettuare;
- Tra il **1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno successivo** bisogna inviare la **dichiarazione sostitutiva** degli investimenti effettuati (a **consultivo**) attestante gli investimenti effettuati nell'anno precedente.

ATTENZIONE: per il 2021 la comunicazione a carattere preventivo può essere inviata dal **1/10/2021** al **31/10/2021**



Rinuncia al bonus

E' possibile rinunciare al bonus inviando una comunicazione telematica e barrando l'apposita casella di rinuncia al bonus richiesto



Spese certificate

L'effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisore dei conti.

L'attestazione va rilasciata entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, di cui ne è presupposto e deve essere conservata ed esibita se richiesta dall'Amministrazione Finanziaria in caso di controllo.



Liquidazione del credito

Il credito riconosciuto potrà essere inferiore rispetto a quello richiesto in caso che l'ammontare complessivo dei crediti ammessi superi l'ammontare delle risorse stanziare.

Sarà, in tal caso, il DIE a ripartire le risorse tra i beneficiari in misura proporzionale.



Utilizzo del credito

- Esclusivamente in compensazione in F24 con cod trib 6900
- Nella misura che sarà presvista dal provvedimento emanato dal DIE
- Da indicare in RU del periodo di imposta di maturazione e in RU del periodo inerente i successivi utilizzi fino a esaurimento



info@studiopucci.com
+39 0584.45228

